

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

del

Avamprogetto del 28.03.07

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri (LStr); visto l'articolo 119 della legge federale del 26 giugno 1998² sull'asilo (LAsi),

ordina:

Capitolo 1: Definizioni

Art. 1 Attività lucrativa dipendente

(art. 11 cpv. 2 LStr)

¹ È considerata attività lucrativa dipendente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro con sede in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero e che l'attività sia esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo.

² È considerata attività lucrativa dipendente in particolare anche l'attività di apprendista, tirocinante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, artista e impiegato alla pari

Art. 2 Attività lucrativa indipendente

¹ È considerata attività lucrativa indipendente l'esercizio di un'attività nell'ambito di un'organizzazione propria, scelta liberamente, finalizzata al conseguimento del reddito, sottostante alle proprie istruzioni e che assume essa stessa i rischi imprenditoriali. Tale organizzazione scelta liberamente si presenta esteriormente come un'azienda di commercio, di produzione, di servizi, artigianale o di altro tipo.

² È considerata attività lucrativa indipendente anche l'esercizio di una libera professione come quella del medico, dell'avvocato o del fiduciario.

Art. 3 Prestazione transfrontaliera di servizi

È considerata prestazione transfrontaliera di servizi l'esercizio limitato nel tempo di una prestazione di servizi in Svizzera, nell'ambito di un rapporto contrattuale, da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero.

¹ RS 142.xx
² RS 142.31

Art. 4 Decisione sulla nozione di attività lucrativa

¹ Il Servizio che secondo il diritto cantonale è competente per l'ammissione sul mercato del lavoro decide se l'attività di uno straniero è lucrativa ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 LStr.

² I casi dubbi vanno sottoposti, per decisione, all'Ufficio federale della migrazione (UFM).

Capitolo 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso

Sezione 1: Disposizioni generali sulla procedura

Art. 5 Permesso d'entrata

¹ Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora è accolta e se il richiedente si trova ancora all'estero, gli viene rilasciata l'assicurazione del permesso secondo l'articolo 5 capoverso 3 LStr.

² Se lo straniero in questione sottostà all'obbligo del visto, la rappresentanza svizzera all'estero riceve l'autorizzazione a rilasciargli il visto.

Art. 6 Procedura di permesso

¹ Le condizioni d'ammissione di cui all'articolo 17 capoverso 2 LStr sono manifestamente adempite in particolare quando i documenti presentati giustificano una pretesa legale o di diritto internazionale pubblico al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, quando non sussistono motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr e quando lo straniero in questione rispetta l'obbligo di collaborare ai sensi dell'articolo 90 LStr.

² Presi a sé stanti, atti come l'avvio di procedure di diritto matrimoniale e familiare, l'assegnamento dei figli a una scuola, l'acquisto di un immobile, l'affitto di un'abitazione, la stipulazione di un contratto di lavoro, la fondazione di un'azienda o la partecipazione a un'azienda non possono giustificare pretese in relazione con la procedura di permesso.

Art. 7 Permessi per l'esercizio di una professione

Il permesso della polizia del commercio o quello della polizia sanitaria o i permessi analoghi che autorizzano lo straniero a esercitare una professione presuppongono l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora nel quadro del diritto in materia degli stranieri. In mancanza di questi ultimi, l'autorità che ha rilasciato il permesso deve iscrivervi una corrispondente riserva.

Art. 8 Documenti di legittimazione esteri

(art. 13 cpv. 1 LStr)

¹ Ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione:

- a. i documenti di legittimazione rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, sempreché dimostrino l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e sempreché il titolare possa con un tale documento rientrare in qualsiasi momento in tale Stato;

- b. altri documenti di legittimazione che garantiscono al titolare di poter con un tale documento rientrare in qualsiasi momento nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento;
- c. altri documenti di legittimazione che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento.

² Al momento della notificazione non è necessario presentare un documento di legittimazione estero valido, se:

- a. risulta impossibile procurarsi un tale documento;
- b. non si può esigere dallo straniero che si rivolga all'autorità competente del suo Paese di origine o di provenienza per il rilascio o il rinnovo di un documento di legittimazione (art. 89 e 90 lett. c LStr);
- c. lo straniero è in possesso di un passaporto per stranieri rilasciato dall'UFM giusta l'articolo 4 dell'ordinanza del 27 ottobre 2004³ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV);
- d. lo straniero non possiede un documento di legittimazione estero valido e ha ricevuto dall'UFM un titolo di viaggio per rifugiati secondo l'articolo 3 ODV.

³ Nell'ambito della procedura di notificazione e di permesso, le autorità competenti possono esigere la presentazione del documento di legittimazione originale. Possono ordinare il deposito dei documenti di legittimazione se vi sono indizi concreti che i documenti possano essere distrutti o resi inservibili.

⁴ Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare il documento di legittimazione estero alle autorità competenti per il controllo delle persone o, se non lo porta con sé, a presentarlo entro un termine adeguato.

Sezione 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno senza attività lucrativa

Art. 9 Soggiorno senza notificazione (art. 10 LStr)

¹ Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso).

² Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStr devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso.

Art. 10 Soggiorno con notificazione

¹ Lo straniero deve notificarsi entro otto giorni presso il Servizio designato dal Cantone, qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d'entrata (art. 5).

² Lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9), se dopo l'entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno.

Art. 11 Proroga del visto

Lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga alla competente autorità cantonale, al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto, se la partenza non può avvenire entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno.

Sezione 3: Procedura di notificazione e procedura di permesso in caso di soggiorno con attività lucrativa

Art. 12 Attività lucrativa di breve durata

(art. 12 cpv. 3 e art. 14 LStr)

¹ Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa o per fornire una prestazione transfrontaliera di servizi in Svizzera per un totale massimo di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a) non ha bisogno di un documento di legittimazione per stranieri e non deve nemmeno notificarsi. Fanno eccezione le ballerine di cabaret ai sensi dell'articolo 34.

² Lo straniero che ha ricevuto un permesso d'entrata (art. 5) per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera per un totale di più di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi può, dopo la notificazione, iniziare la sua attività lucrativa, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

³ Le ballerine di cabaret (art. 34) e gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) devono notificarsi indipendentemente dalla durata del soggiorno in Svizzera. Per soggiorni fino a un totale di quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi non hanno bisogno di un documento di legittimazione per stranieri.

Art. 13 Termine di notificazione per il personale di servizio

Gli stranieri occupati come personale di servizio che accompagnano il loro datore di lavoro nell'ambito di un soggiorno esente da permesso sottostanno alle prescrizioni sulla notificazione e sul permesso secondo l'articolo 9.

Art. 14 Attività lucrativa transfrontaliera fino a otto giorni

¹ Lo straniero che fornisce una prestazione transfrontaliera di servizi (art. 3) o che svolge temporaneamente un'attività lucrativa in Svizzera su mandato di un datore di lavoro all'estero ha bisogno di un permesso se la sua attività supera otto giorni per anno civile.

² Se l'attività si protrae oltre la durata originariamente prevista, prima della scadenza del termine di otto giorni è necessaria la notificazione. Dopo la notificazione, l'attività lucrativa può continuare fino al rilascio del permesso, salvo decisione contraria dell'autorità competente.

³ Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un'attività lucrativa transfrontaliera nei seguenti settori:

- a. l'edilizia, l'ingegneria e i rami accessori dell'edilizia;
- b. la ristorazione e i lavori di pulizia in aziende o economie domestiche;
- c. i servizi di sorveglianza e di sicurezza;
- d. il commercio ambulante secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante;
- e. il settore a luci rosse.

Sezione 4: Disposizioni generali sulla notificazione dell'arrivo e della partenza

Art. 15 Notificazioni dopo un cambiamento del luogo di residenza (art. 12 cpv. 3 e art. 15 LStr)

¹ Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi entro otto giorni presso il Servizio competente nel nuovo luogo di residenza ed, entro lo stesso termine, notificare la sua partenza al Servizio competente nel precedente luogo di residenza.

² Lo straniero che si trasferisce all'estero deve notificare entro otto giorni la sua partenza al Servizio competente nel precedente luogo di residenza.

Art. 16 Notificazioni nel caso di soggiorni settimanali

¹ Il soggiornante settimanale che, senza trasferire il centro dei suoi interessi, durante la settimana esercita un'attività lucrativa o frequenta corsi di formazione o perfezionamento in un altro Comune o Cantone deve notificarsi entro otto giorni nel luogo del soggiorno settimanale, se il soggiorno settimanale dura più di tre mesi per anno civile.

² Terminato il soggiorno settimanale, il soggiornante settimanale deve notificare entro otto giorni la sua partenza al Servizio competente secondo il capoverso 1.

Art. 17 Servizio competente per le notificazioni

I Cantoni designano i Servizi competenti per il trattamento delle notificazioni dell'arrivo e della partenza.

Art. 18 Procedura di notificazione in caso di alloggio a pagamento (art. 16 LStr)

¹ Chi alloggia uno straniero a pagamento è tenuto a compilare il modulo di notificazione conformemente alle indicazioni del documento di legittimazione dello straniero e a farlo firmare da quest'ultimo. Questi deve presentare il documento di legittimazione. Il modulo di notificazione va consegnato all'autorità cantonale competente.

² Nel caso di un gruppo, la notificazione può essere fatta sotto forma di lista firmata dalla guida responsabile del gruppo.

Capitolo 3: Ammissione

Sezione 1: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 19 Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata
(art. 20 e 32 LStr)

¹ Per soggiorni temporanei fino a un anno con attività lucrativa, i Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata computandoli sui contingenti giusta l'allegato 1 numero 1 lettera a.

² Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 1 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

³ Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione per i permessi di soggiorno di breve durata. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 1.

⁴ Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata gli stranieri che:

- a. in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per un totale massimo di quattro mesi, a condizione che:
 1. la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e
 2. il numero di tali stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e giustificati il quarto dell'effettivo totale del personale dell'azienda;
- b. soggiornano in Svizzera per otto mesi al massimo in un arco di tempo di 12 mesi ed esercitano un'attività lucrativa come artisti nel campo della musica, della letteratura, dello spettacolo e delle arti figurative o come artisti di circo e di teatro di varietà.

Art. 20 Contingenti dei permessi di dimora
(art. 20 e 33 LStr)

¹ Per soggiorni di oltre un anno con attività lucrativa, i Cantoni possono rilasciare permessi di dimora computandoli sui contingenti giusta l'allegato 2 numero 1 lettera a.

² Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell'allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni.

³ Su domanda, l'UFM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione per i permessi di dimora. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l'interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell'allegato 2.

Art. 21 Senza computo sui contingenti
(art. 20 LStr)

Non v'è computo sui contingenti (art. 19 e 20), se lo straniero:

- a. rinuncia all'attività lucrativa autorizzata in Svizzera;
- b. lascia la Svizzera entro 90 giorni dall'inizio dell'attività lucrativa.

Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro
(art. 22 LStr)

¹ Le condizioni di salario e di lavoro usuali per il luogo e la professione sono determinate giusta le prescrizioni legali, i contratti collettivi e i contratti normali di lavoro nonché i salari e le condizioni vigenti per un lavoro analogo nella stessa azienda e ramo. Vanno inoltre considerati i risultati dei rilevamenti statistici sui salari.

² Il datore di lavoro deve presentare all'autorità preposta al mercato del lavoro un contratto di lavoro o una conferma del mandato. Nel caso di prestazione transfrontaliera di servizi va presentata la conferma del distacco e il contratto relativo alla prestazione di servizi. Tali documenti devono contenere indicazioni sulla durata dell'attività lucrativa, sulle condizioni d'assunzione e sul salario.

Sezione 2: Formazione e perfezionamento

Art. 23 Condizioni personali
(art. 27 LStr)

¹ La prova che il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari può in particolare essere prodotta mediante:

- a. una dichiarazione di garanzia con una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera;
- b. la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente valori patrimoniali del richiedente;
- c. l'assicurazione di una borsa di studio o di un prestito per la formazione.

² La partenza dalla Svizzera è in particolare ritenuta assicurata, se:

- a. il richiedente firma una corrispondente dichiarazione d'impegno;
- b. non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che il richiedente intende soggiornare in modo duraturo in Svizzera;
- c. il programma di formazione è rispettato.

³ È autorizzato un solo corso di formazione o di perfezionamento che non può durare più di otto anni. Sono possibili deroghe unicamente in casi singoli motivati.

⁵ L'esercizio di un'attività lucrativa è retto dagli articoli 38-40.

Art. 24 Requisiti delle scuole
(art. 27 LStr)

¹ Le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono autorizzare l'ammissione unicamente in scuole riconosciute.

² Il programma d'insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti.

³ La direzione della scuola deve confermare che le premesse relative alle conoscenze linguistiche e all'istruzione per quanto concerne la prevista formazione o il previsto perfezionamento sono adempite.

⁴ In casi motivati, le competenti autorità possono esigere un esame linguistico.

Sezione 3: Redditi

(art. 28 LStr)

¹ L'età minima per l'ammissione di redditi è di 55 anni.

² Vi sono legami personali particolari con la Svizzera, se:

- a. sono dimostrati precedenti soggiorni in Svizzera di una certa durata, in particolare vacanze, formazione o attività lucrativa;
- b. vi sono legami stretti con parenti prossimi in Svizzera (genitori, figli, nipoti o fratelli); oppure
- c. antenati erano cittadini svizzeri.

³ Salvo la gestione del proprio patrimonio, in Svizzera o all'estero non può essere esercitata alcuna attività lucrativa.

Sezione 4: Deroghe alle condizioni d'ammissione

Art. 26 Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata

(art. 30 cpv. 1 lett. a e art. 45 LStr)

¹ Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- c. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStr.

² L'attività lucrativa secondo il capoverso 1 è limitata alla durata di validità del permesso di soggiorno di breve durata dello straniero.

Art. 27 Familiari stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa

(art. 46 LStr)

Il coniuge straniero e i figli stranieri con diritto di esercitare un'attività lucrativa sono autorizzati a esercitare una tale attività, se:

- a. per un'attività dipendente vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. per un'attività indipendente sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr.

Art. 28 Attività lucrativa dei familiari stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente
(art. 85 cpv. 7 LStr)

¹ Il coniuge straniero e i figli stranieri di uno straniero ammesso provvisoriamente possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa dipendente, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.

² L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr.

Art. 29 Figli stranieri di cittadini svizzeri
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr)

¹ I figli stranieri di un cittadino svizzero che non possono invocare le disposizioni sul ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 LStr possono ottenere un permesso di dimora, se sussiste la possibilità di una reintegrazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 31b capoverso 1, 58a capoversi 1 e 3 e 58c capoverso 2 della legge sulla cittadinanza (LCit)⁴.

² L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.

Art. 30 Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr)

¹ Una persona che è stata svincolata dalla cittadinanza svizzera (art. 23 LCit) può ottenere un permesso di dimora, se ha legami stretti con la Svizzera.

² L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoverso 3 o 4.

³ Le persone cui la cittadinanza svizzera è stata annullata in virtù dell'articolo 41 LCit⁵ o revocata in virtù dell'articolo 48 LCit sottostanno alle condizioni generali d'ammissione della LStr.

Art. 31 Casi personali particolarmente gravi
(art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStr; art. 14 LAsi)

¹ Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

- a. l'integrazione del richiedente;
- b. il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente;
- c. la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
- d. la situazione finanziaria e la volontà di partecipare alla vita economica;
- e. la durata della presenza in Svizzera;

⁴ RS 141.0

⁵ RS 141.0

- f. lo stato di salute;
- g. la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine.

² Il richiedente deve rivelare la sua identità.

³ L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

⁴ L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato, se:

- a. sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr;
- b. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

⁵ Se l'esercizio di un'attività lucrativa non era stato possibile a causa dell'età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l'articolo 43 LAsi⁶, il fatto va considerato nella valutazione della situazione finanziaria e della volontà di partecipare alla vita economica (cpv. 1 lett. d).

Art. 32 Importanti interessi pubblici

(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr)

¹ Per la tutela di importanti interessi pubblici può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:

- a. aspetti culturali significativi;
- b. ragioni politiche;
- c. notevoli interessi fiscali cantonali.

² Nel caso di ammissione secondo il capoverso 1 lettere a e b, l'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 capoverso 3 o 4.

Art. 33 Minori affiliati

(art. 30 cpv. 1 lett. c LStr)

Il minore affiliato può ottenere un permesso di dimora, se le condizioni di diritto civile per l'accoglimento di un affiliando straniero in vista dell'adozione sono adempite.

Art. 34 Ballerine di cabaret

(art. 30 cpv. 1 lett. d LStr)

¹ Una ballerina di cabaret straniera può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata soltanto se:

- a. ha almeno 20 anni;

⁶ RS 142.31

- b. può provare che ha un'assunzione in Svizzera per almeno quattro mesi consecutivi;
- c. il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della legge federale del 6 ottobre 1989⁷ sul collocamento e il personale a prestito (LC).

² Indipendentemente dai contingenti di cui all'allegato 2, i Cantoni possono nel quadro del numero massimo secondo il capoverso 5 rilasciare un permesso di soggiorno di breve durata per otto mesi al massimo nell'arco di un anno civile a straniere che si producono come ballerine di cabaret. Il soggiorno in Svizzera senza attività lucrativa è computato in tale durata e può essere al massimo di un mese.

³ Fra due permessi di otto mesi al massimo, la ballerina di cabaret straniera deve soggiornare per almeno due mesi all'estero.

⁴ La domanda di sostituzione di una ballerina di cabaret straniera con un'altra ballerina straniera proveniente dall'estero è accolta soltanto se il datore di lavoro dimostra che la persona originariamente prevista ha rinunciato al posto prima del suo arrivo in Svizzera e presenta tale domanda prima della data prevista per l'inizio del lavoro.

⁵ Le competenti autorità cantonali stabiliscono conformemente alle istruzioni dell'UFM il numero massimo di ballerine di cabaret per azienda. Controllano inoltre le condizioni di salario e di lavoro.

⁶ L'UFM è competente per l'approvazione del numero massimo nelle aziende che assumono più di sei ballerine di cabaret.

Art. 35 Tempo di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStr)

¹ Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che nel caso di uno straniero senza soggiorno regolato si tratti di una vittima o di un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri accordano un tempo di riflessione. Durante il tempo di riflessione i provvedimenti d'esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali degli stranieri fissano la durata del tempo di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è di almeno 30 giorni.

² Il tempo di riflessione finisce già prima del termine fissato, se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le competenti autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.

³ Il tempo di riflessione finisce inoltre, se lo straniero in questione:

- a. dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità;
- b. ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori;
- c. in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani; o
- d. viola gravemente la sicurezza e l'ordine pubblici.

Art. 36 Soggiorno temporaneo delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani

(art. 30 cpv. 1 lett. e LStr)

¹ Alla fine del tempo di riflessione (art. 35) l'autorità competente comunica alle autorità cantonali degli stranieri se e per quanto tempo un'ulteriore presenza è necessaria per le indagini di polizia o per il procedimento giudiziario.

² L'autorità competente rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o del procedimento giudiziario.

³ Per i motivi di cui all'articolo 35 capoverso 3, il permesso può essere revocato o non prorogato.

⁴ L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

⁵ Se il tempo di riflessione finisce o se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell'ambito delle indagini di polizia o del procedimento giudiziario, lo straniero in questione deve lasciare la Svizzera. È fatto salvo il rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi (art. 31) o la disposizione dell'ammissione provvisoria (art. 83 LStr).

Art. 37 Programmi di aiuto e di sviluppo

(art. 30 cpv. 1 lett. f LStr)

Per un soggiorno nell'ambito di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Art. 38 Formazione e perfezionamento con attività accessoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)

Lo straniero che assolve una formazione o un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi a esercitare un'attività accessoria, se:

- a. la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d'insegnamento e non prolunga gli studi;
- b. l'orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;
- c. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.

Art. 39 Formazione con periodo di pratica obbligatoria
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)

Lo straniero che assolve una formazione a tempo pieno in Svizzera può essere autorizzato nell'ambito del periodo di pratica obbligatoria a esercitare un'attività lucrativa, se:

- a. tale attività non supera la metà della durata complessiva della formazione;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Art. 40 Attività lucrativa durante il perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)

¹ Lo straniero che assolve un perfezionamento presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato a esercitare un'attività lucrativa nel suo specifico campo scientifico, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- c. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStr.

² L'attività lucrativa non deve pregiudicare il perfezionamento.

Art. 41 Scambi internazionali
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)

Per agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata o permessi di dimora, se:

- a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStr;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- e. sono adempite le condizioni personali secondo l'articolo 23 LStr;
- f. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Art. 42 Tirocinanti
(art. 30 cpv. 1 lett. g e 100 cpv. 2 lett. e LStr)

¹ La procedura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui tirocinanti e dalle convenzioni amministrative bilaterali.

² L'UFM può, computandoli sul contingente definito negli accordi sui tirocinanti, decidere di far rilasciare permessi a tirocinanti per soggiorni di 18 mesi al massimo.

³ L'UFM può decidere di prorogare i permessi dei tirocinanti, nell'ambito del soggiorno massimo di 18 mesi.

Art. 43 Ammissione di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStr)

¹ Le condizioni d'ammissione della LStr non sono applicabili ai seguenti stranieri fintanto che esercitano la loro funzione:

- a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di sedi consolari, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- d. il personale a servizio di persone designate nelle lettere a-c, titolare di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.
- e. i funzionari di amministrazioni straniere o gli impiegati di imprese che, nel quadro dell'esercizio di un mandato pubblico, hanno il loro luogo di servizio o di lavoro in Svizzera;
- f. i corrispondenti di giornali, di periodici, di agenzie di stampa e d'informazione, di radio e di televisione, con sede all'estero, se esercitano esclusivamente tale attività e sono accreditati presso il Dipartimento federale degli affari esteri o presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra;
- g. le persone qualificate al servizio di organi ufficiali esteri, le quali in virtù degli accordi bilaterali svolgono determinati compiti in favore dei lavoratori stranieri;
- h. i collaboratori dell'Associazione del Trasporto aereo internazionale (IATA), del Comitato internazionale olimpico (CIO), della Società internazionale di telecomunicazioni aeronautiche (SITA), dell'Agenzia mondiale antidoping, del Centro operante a Ginevra per la bonifica umanitaria nonché i collaboratori di altre organizzazioni cui il Consiglio federale ha concesso corrispondenti agevolazioni.

² Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 25 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettere a e b sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

³ Il coniuge, o il partner, e i figli al di sotto dei 21 anni delle persone di cui al capoverso 1 lettera c sono ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare per la durata delle funzioni di dette persone, se coabitano con loro. Ricevono una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 44 Attività accessoria di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStr)

Se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante, i seguenti stranieri, fintanto che esercitano la loro funzione, possono essere autorizzati a esercitare un'attività accessoria:

- a. i membri di missioni diplomatiche e permanenti come anche di sedi consolari, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- b. i funzionari di organizzazioni internazionali con sede in Svizzera, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- c. le altre persone che lavorano per queste organizzazioni, titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 45 Attività lucrativa dei familiari di stranieri che rivestono particolari funzioni internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStr)

¹ Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 2), e i figli al di sotto dei 21 anni degli stranieri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettere a e b, che sono stati ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante. Ricevono uno speciale documento di legittimazione per stranieri.

² Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 3), e i figli al di sotto dei 21 anni degli stranieri secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera c, che sono stati ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare, possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un'offerta vincolante e se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all'articolo 22 LStr.

Art. 46 Trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali

(art. 30 cpv. 1 lett. h LStr)

Per semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale possono essere rilasciati permessi di soggiorno di breve durata e permessi di dimora, se:

- a. esiste un interesse dell'economia svizzera secondo l'articolo 18 lettera a LStr;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- e. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Art. 47 Attività lucrativa dopo uno studio in Svizzera
(art. 30 cpv. 1 lett. i LStr)

Lo straniero che ha concluso uno studio in Svizzera può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora, se:

- a. la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico e serve in particolare alla ricerca di base o all'applicazione di nuove tecnologie;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr oppure, nel caso di un'attività lucrativa indipendente, sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStr;
- c. sono rispettati i contingenti secondo l'articolo 20 LStr;
- d. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- e. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Art. 48 Impiegati alla pari
(art. 30 cpv. 1 lett. j LStr)

¹ L'impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata, se:

- a. il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione autorizzata in virtù della legge federale del 6 ottobre 1989⁸ sul collocamento e il personale a prestito (LC);
- b. la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;
- c. frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;
- d. la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un'intera giornata libera la settimana;
- e. la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini;
- f. alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.

² I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.

Art. 49 Riammissione di stranieri
(art. 30 cpv. 1 lett. k LStr)

¹ Lo straniero che era già stato titolare di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora, se il suo precedente soggiorno in Svizzera è durato almeno cinque anni e la sua partenza volontaria dalla Svizzera non risale a più di due anni.

² L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;

- c. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Art. 50 Rientro in Svizzera dopo un soggiorno all'estero a scopo di lavoro o di formazione
(art. 30 cpv. 1 lett. k LStr)

Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del suo datore di lavoro o a scopo di perfezionamento per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora, se:

- a. la competente autorità cantonale ha rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Art. 51 Rientro in Svizzera dopo il servizio militare all'estero
(art. 30 cpv. 1 lett. k LStr)

Lo straniero che ha interrotto la sua attività professionale per assolvere il servizio militare all'estero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora, se:

- a. non è partito prima dei due mesi che precedono l'inizio del servizio e se è ritornato in Svizzera entro tre mesi dalla fine del servizio;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStr.

Art. 52 Richiedenti l'asilo
(art. 30 cpv. 1 lett. l LStr; art. 43 LAsi)

¹ Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa, se:

- a. la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. è rispettata la priorità secondo l'articolo 21 LStr.

² Il richiedente l'asilo che partecipa a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 LAsi sottostà alle condizioni stabilite nel programma d'occupazione.

Art. 53 Stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione

(art. 30 cpv. 1 lett. 1 LStr)

¹ Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, se:

- a. vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- b. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr.

² Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 85 LStr) o la persona bisognosa di protezione (art. 75 LAsi) che partecipano a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 LAsi sottostanno alle condizioni stabilite nel programma d'occupazione.

Sezione 5: Cambiamento dello scopo del soggiorno

Art. 54

Se il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora è, in base a una disposizione d'ammissione, avvenuto per un determinato scopo di soggiorno, cambiando tale scopo diventa necessario un nuovo permesso.

Capitolo 4: Regolamentazione del soggiorno

Sezione 1: Permesso di soggiorno di breve durata

Art. 55 Cambiamento d'impiego

(art. 32 cpv. 3 LStr)

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata può essere autorizzato a cambiare l'impiego all'interno dello stesso settore e della stessa professione, se un'ulteriore attività presso l'attuale datore di lavoro non è possibile o non è esigibile.

Art. 56 Rinnovo

¹ Il permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un'altra volta unicamente dopo un'interruzione del soggiorno di almeno un anno (art. 32 cpv. 4 LStr). In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe, per esempio ove trattasi di attività che ricorrono ogni anno. È fatto salvo il capoverso 2.

² Fra due permessi di soggiorno di breve durata per un soggiorno non superiore a quattro mesi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera a, lo straniero deve soggiornare all'estero per almeno due mesi.

³ Lo straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per un soggiorno di formazione o perfezionamento (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come tirocinante (art. 42). In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

Art. 57 Permessi successivi

¹ I seguenti permessi non possono essere rilasciati immediatamente uno dopo l'altro:

- a. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 4 lett. a);
- b. il permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore a quattro mesi (art. 19 cpv. 1);
- c. il permesso di soggiorno di breve durata con validità non superiore a otto mesi (art. 19 cpv. 4 lett. b e 34);
- d. il permesso di soggiorno di breve durata per tirocinanti (art. 42).

² Fra un permesso e l'altro, lo straniero in questione deve soggiornare all'estero per almeno due mesi.

Sezione 2: Permesso di dimora

Art. 58 Validità del permesso di dimora

¹ La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

² I familiari stranieri di un cittadino svizzero possono ottenere un permesso di dimora valido per cinque anni, a condizione che non vi siano indizi d'elusione delle prescrizioni sull'ammissione.

³ Dopo la scadenza della validità del permesso di dimora, il documento di legittimazione estero (art. 8) deve essere valido per altri sei mesi. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

Art. 59 Domanda di proroga del permesso di dimora

¹ La domanda di proroga del permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStr) va presentata almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga è possibile al più presto tre mesi prima della scadenza della validità. In singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

² Se la domanda di proroga è stata presentata, lo straniero in questione può soggiornare in Svizzera durante la procedura, sempreché non sia stata pronunciata una decisione contraria.

Sezione 3: Permesso di domicilio

Art. 60 Rilascio del permesso di domicilio
(art. 34 cpv. 2 LStr)

Prima del rilascio del permesso di domicilio, occorre verificare che non vi siano motivi di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr.

Art. 61 Rilascio anticipato del permesso di domicilio
(art. 34 cpv. 3 LStr)

Il permesso di domicilio può essere rilasciato anticipatamente, se il richiedente è già stato in precedenza titolare di un tale permesso per almeno dieci anni e se il soggiorno all'estero non ha avuto una durata superiore a sei anni.

Art. 62 Rilascio del permesso di domicilio in caso di integrazione riuscita
(art. 34 cpv. 4 LStr)

¹ Il permesso di domicilio può essere rilasciato in caso di integrazione riuscita, segnatamente se lo straniero:

- a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;
- b. ha imparato una lingua nazionale;
- c. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

² Le famiglie possono presentare una domanda soltanto insieme. Ogni membro della famiglia di età superiore a 12 anni deve adempire le condizioni di rilascio anticipato del permesso di domicilio.

Art. 63 Domanda di proroga della carta di soggiorno per il permesso di domicilio
(art. 41 cpv. 3 LStr)

Lo straniero titolare del permesso di domicilio deve presentare, per la proroga, la carta di soggiorno alle competenti autorità almeno 14 giorni prima della scadenza della validità. La proroga avviene al più presto tre mesi prima della scadenza della validità; in singoli casi motivati, sono ammesse deroghe.

Sezione 4: Richiedenti l'asilo, stranieri ammessi provvisoriamente, persone bisognose di protezione e rifugiati esercitanti un'attività lucrativa

Art. 64 Cambiamento d'impiego
(art. 30 cpv. 1 lett. 1 LStr; art. 43 LAsi)

¹ Il richiedente l'asilo (art. 52) può essere autorizzato a cambiare l'impiego, se:

- a. la situazione dell'economia e del mercato del lavoro lo consente;
- b. le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr sono rispettate;
- c. le condizioni sul diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) sono adempite.

² Lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione (art. 53) può essere autorizzato a cambiare l'impiego, se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.

Art. 65 Rifugiati esercitanti un'attività lucrativa

Lo straniero cui la Svizzera ha accordato asilo o che è stato ammesso provvisoriamente come rifugiato è autorizzato a esercitare un'attività lucrativa e a cambiare

l'impiego, se le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro (art. 22 LStr) sono rispettate.

Sezione 5: Validità territoriale dei permessi

Art. 66 Validità cantonale

Lo straniero può avere il permesso di soggiorno di breve durata, il permesso di dimora o il permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato.

Art. 67 Cambiamento di Cantone (art. 37 LStr)

¹ Il trasferimento del centro delle attività in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone.

² Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un valido permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStr). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16.

Art. 68 Trattamento medico in un altro Cantone

Se lo straniero soggiorna per un trattamento o una cura medica fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso (p.es. in un ospedale, in una casa di cura o in un sanatorio), il fatto, indipendentemente dalla durata del soggiorno, non costituisce cambiamento di Cantone.

Art. 69 Competenza in caso di tutela

Nel caso di uno straniero tutelato, indipendentemente dal luogo di soggiorno, il Cantone competente per la regolazione del soggiorno secondo il diritto in materia di stranieri è quello in cui si trova la sede dell'autorità tutoria.

Art. 70 Esecuzione della pena, esecuzione di misure e collocamento secondo il diritto civile

¹ Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 del Codice penale del 21 dicembre 1937⁹, oppure è internato in una casa di cura ai sensi dell'articolo 397a del Codice civile del 10 dicembre 1907¹⁰, il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione.

² Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazione condizionata o incondizionata dall'esecuzione della pena, dall'esecuzione di misure o dal collocamento. Se per l'esecuzione di una sentenza

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 210

penale vi è la possibilità del trasferimento dello straniero in questione nel suo Paese d'origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno.

Capitolo 5: Carta di soggiorno per stranieri

Art. 71 Rilascio della carta di soggiorno

¹ Lo straniero assoggettato all'obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno.

² Se è rilasciato un permesso d'entrata per esercitare un'attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di 12 mesi nell'ambito di un soggiorno soggetto a permesso obbligatorio, non è rilasciata la carta di soggiorno (art. 12 cpv. 1).

Art. 72 Presentazione della carta di soggiorno

Su richiesta, lo straniero è tenuto a mostrare la carta di soggiorno alle autorità o, se non la porta con sé, a presentarla entro un termine adeguato.

Capitolo 6: Ricongiungimento familiare

Art. 73 Termine per il ricongiungimento familiare di stranieri titolari del permesso di dimora

¹ La domanda per il ricongiungimento familiare del coniuge straniero e dei figli stranieri dello straniero titolare del permesso di dimora va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi.

² I termini di cui al capoverso 1 decorrono dal rilascio del permesso di dimora o dall'insorgere del legame familiare.

³ Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 1-3 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 74 Ricongiungimento familiare per gli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85 cpv. 7 LStr)

¹ La domanda di includere nell'ammissione provvisoria familiari va presentata alla competente autorità cantonale degli stranieri.

² L'autorità cantonale degli stranieri trasmette la domanda, con il suo parere, all'UFM. Nel parere è indicato se le condizioni legali per il ricongiungimento familiare sono date.

³ Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 85 capoverso 7 sono adempite, la domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria

va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 85 capoverso 7, tale termine decorre da detto momento.

⁴ Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento.

⁵ Nel decidere sull'accordare il ricongiungimento familiare occorre considerare la situazione particolare dei rifugiati ammessi provvisoriamente. Ai familiari di rifugiati ammessi provvisoriamente è applicabile per analogia l'articolo 37 dell'OAsi 1.

⁶ Le disposizioni dei capoversi 1-5 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Art. 75 Gravi motivi familiari per un ricongiungimento familiare differito
(art. 47 cpv. 4 LStr)

Sussistono gravi motivi familiari secondo gli articoli 47 capoverso 4 LStr nonché 73 capoverso 3 e 74 capoverso 4 della presente ordinanza se il benessere del figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.

Art. 76 Deroghe all'esigenza della coabitazione
(art. 49 LStr)

Motivi gravi per una deroga all'esigenza della coabitazione possono insorgere in particolare con obblighi professionali o con una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari.

Art. 77 Scioglimento della comunità familiare
(art. 44 e 50 cpv. 1 lett. a e b LStr)

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell'ambito del ricongiungimento familiare secondo l'articolo 44 LStr, può essere prorogato, se:

- a. la comunità familiare è durata almeno tre anni e vi è un'integrazione riuscita; o
- b. gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.

² Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.

³ Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall'articolo 34.

⁴ Un'integrazione riuscita secondo il capoverso 1 lettera a nonché l'articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr sussiste segnatamente, se lo straniero:

- a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;
- b. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare una lingua nazionale.

⁵ Se è fatta valere l'esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l'articolo 50 capoverso 2 LStr, le competenti autorità possono esigere una prova. Come prova vale in particolare:

- a. un certificato medico;
- b. un rapporto di polizia;
- c. una denuncia penale;
- d. provvedimenti ai sensi dell'articolo 28b CC¹¹; o
- e. una corrispondente condanna penale.

Capitolo 7: Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

Art. 78

(art. 60 LStr)

¹ Lo scopo dell'aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo.

² Gli articoli 62-78 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹² sono applicabili per analogia.

Capitolo 8: Misure di allontanamento e di respingimento

Art. 79

Violazione dell'ordine pubblico
(art. 62 lett. c e 63 lett. b LStr)

¹ Vi è violazione dell'ordine pubblico se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di valori della Costituzione federale, di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato.

² L'ordine pubblico comprende anche le regole non scritte come il rispetto reciproco e la tolleranza, la cui osservanza costituisce una condizione indispensabile della convivenza ordinata delle persone.

³ Vi è esposizione dell'ordine pubblico a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione dell'ordine pubblico ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 80

Decadenza dei permessi

I soggiorni temporanei a scopo di visita, turismo o affari non interrompono i termini di cui all'articolo 61 capoverso 2 LStr.

¹¹ RS 210, presumibile messa in vigore il 1° luglio 2007; cfr. anche <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/5745.pdf>.
¹² RS 142.312

Art. 81 Divieto d'entrare in Svizzera
(art. 67 LStr)

Le autorità cantonali possono chiedere all'UFM di pronunciare un divieto d'entrare in Svizzera.

Capitolo 9: Assistenza amministrativa e comunicazione di dati

Art. 82 Obbligo di comunicare
(art. 97 cpv. 3 LStr)

¹ Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione l'avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le sentenze di diritto civile e penale, sempreché riguardino uno straniero. Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.

² Le autorità di stato civile, quelle tutorie e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi nonché le misure tutorie, sempreché riguardino uno straniero.

³ In concomitanza con una comunicazione secondo il capoverso 2, le autorità coinvolte rendono noti alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione fatti che possono indicare un matrimonio abusivo allo scopo di eludere le prescrizioni d'ammissione secondo l'articolo 51 LStr. Tale obbligo di comunicare si applica anche alle rappresentanze svizzere all'estero.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia all'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

⁵ Le autorità competenti per l'erogazione di prestazioni dell'aiuto sociale comunicano alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il ritiro di tali prestazioni da parte di stranieri fuori del settore dell'asilo. Una tale comunicazione non ha luogo se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio e se soggiorna in Svizzera da oltre 15 anni (art. 63 cpv. 2 LStr).

Capitolo 10: Decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e procedura d'approvazione

Art. 83 Decisione preliminare
(art. 40 cpv. 2 LStr)

¹ Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa, il Servizio competente secondo il diritto cantonale per l'ammissione sul mercato del lavoro decide se sono adempite le condizioni:

- a. per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18-25 LStr;
- b. per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all'estero secondo l'articolo 26 LStr;

- c. per il cambiamento a un'attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l'articolo 38 capoverso 3 LStr.

² Tale Servizio decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata, di un richiedente l'asilo o di uno straniero ammesso provvisoriamente, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare l'impiego.

³ La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un'attività lucrativa temporanea in Svizzera.

⁴ D'intesa con l'UFM, in vece di decisioni nel singolo caso secondo i capoversi 1 lettera c e 2 può essere concessa un'approvazione forfaitaria per determinate categorie di stranieri e domande.

Art. 84 Validità della decisione preliminare

La validità della decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro è di sei mesi. Può essere prorogata per motivi importanti.

Art. 85 Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione (art. 99 LStr)

¹ L'UFM è competente per l'approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio e della proroga dei permessi di dimora, se:

- a. per il coordinamento della prassi nell'ambito dell'esecuzione della legge ritiene necessaria una procedura d'approvazione per determinate categorie di stranieri e domande;
- b. lo richiede per un caso singolo;
- c. è previsto il rilascio anticipato del permesso di domicilio secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 4 LStr.

² Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l'articolo 32 LStr o di un permesso di dimora secondo l'articolo 33 LStr con autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83) va sottoposta all'UFM per approvazione. Fanno eccezione le decisioni preliminari sui permessi per gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) e le ballerine di cabaret (art. 34).

³ L'autorità cantonale competente per il rilascio dei permessi può inoltre sottoporre all'UFM per approvazione una decisione cantonale sull'esame delle condizioni secondo il diritto federale.

Art. 86 Procedura d'approvazione

¹ L'UFM può negare l'approvazione o vincolarla a condizioni.

² Nega l'approvazione:

- a. del primo rilascio o della proroga di un permesso, se le condizioni d'ammissione non sono adempite o se sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStr;
 - b. del rilascio di un permesso di domicilio, se le condizioni secondo l'articolo 34 LStr non sono adempite;
 - c. della proroga di un permesso di dimora, se:
 - 1. lo straniero in questione non ha il centro dei suoi interessi in Svizzera;
 - 2. le condizioni d'ammissione non sono più adempite;
 - 3. sussiste un motivo di revoca secondo l'articolo 62 LStr; o
 - 4. lo straniero in questione non si attiene più allo scopo del soggiorno indicato nella procedura d'esame della sua domanda, senza che sia stata successivamente autorizzata una modifica di tale scopo.
- ³ L'UFM rilascia un permesso d'entrata (art. 5), se ha dato l'approvazione per il primo rilascio del permesso di dimora.
- ⁴ L'approvazione dell'UFM vale anche nel caso di un cambiamento di Cantone.
- ⁵ La carta di soggiorno può essere rilasciata soltanto dopo che sia pervenuta l'approvazione dell'UFM.

Capitolo 11: Protezione dei dati

Art. 87 Rilevamento di dati per stabilire l'identità (art. 102 cpv. 2 LStr)

¹ Allo scopo di accertare e assicurare l'identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell'esame delle condizioni d'entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:

- a. impronte digitali;
- b. fotografie;
- c. profili del DNA secondo l'articolo 33 della legge federale dell'8 ottobre 2004¹³ sugli esami genetici sull'essere umano.

² La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati secondo gli articoli 4 lettere b, e ed f, 8 lettera e, 12, 13 capoverso 1 e 17 capoverso 2 dell'ordinanza del 21 novembre 2001¹⁴ sul trattamento dei dati segnaletici.

³ Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la sicurezza dei dati sono retti dalle pertinenti disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile 2006¹⁵ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, 16-19 dell'ordinanza SIMIC.

¹³ FF 2004 4851 (messa in vigore prevista per il 1° aprile 2007).

¹⁴ RS 361.3

¹⁵ RS 142.513

Capitolo 12: Competenze, comunicazioni e termini

Art. 88 Autorità competenti per l'esecuzione

¹ Ogni Cantone designa un'autorità competente per l'esecuzione della LStr e delle relative ordinanze esecutive.

² L'UFM è competente per tutti i compiti d'esecuzione della LStr e delle relative ordinanze esecutive che non sono stati assegnati a un'autorità cantonale o a un'altra autorità federale.

Art. 89 Istruzioni dell'UFM

L'UFM emana le istruzioni necessarie per l'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 90 Calcolo dei termini

Nel calcolo dei termini di notificazione è computato il giorno dell'arrivo in Svizzera.

Capitolo 13: Disposizioni finali

Art. 91 Coordinamento con gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Le modifiche della presente ordinanza necessarie per l'attuazione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell'allegato 3.

Art. 92 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate:

1. l'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 1949¹⁶ della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri;
2. l'ordinanza del 20 aprile 1983¹⁷ concernente la procedura di approvazione nel diritto in materia di stranieri;
3. l'ordinanza del 20 gennaio 1971¹⁸ concernente la notificazione degli stranieri partenti;
4. l'ordinanza del 19 gennaio 1965¹⁹ concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego;
5. l'ordinanza del 6 ottobre 1986²⁰ che limita l'effettivo degli stranieri.

¹⁶ RU 1949 233

¹⁷ RU 1983 535

¹⁸ RU 1971 69

¹⁹ RU 1965 62

²⁰ RU 1986 1791

Art. 93 Entrata in vigore

¹ Ad eccezione dell'articolo 91, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² L'articolo 91 della presente ordinanza entra in vigore insieme all'articolo 127 della legge federale del 16 dicembre 2005²¹ sugli stranieri.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

la presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
la cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

²¹ RS 142.xx

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata, con autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a.....²²:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni:

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|-------|
| Zurigo | | Sciaffusa | |
| Berna | | Appenzello Esterno | |
| Lucerna | | Appenzello Interno | |
| Uri | | San Gallo | |
| Svitto | | Grigioni | |
| Obvaldo | | Argovia | |
| Nidvaldo | | Turgovia | |
| Glarona | | Ticino | |
| Zugo | | Vaud | |
| Friburgo | | Vallese | |
| Soletta | | Neuchâtel | |
| Basilea Città | | Ginevra | |
| Basilea Campagna | | Giura | |

b. Contingente a disposizione della Confederazione:

2. I contingenti sono validi dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2008.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del.....2007 dell'ordinanza del Consiglio federale del 6 ottobre 1986²³ che limita l'effettivo degli stranieri, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

²² Le cifre esatte dei contingenti saranno definite più tardi in base al presumibile fabbisogno

²³ RU

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora rilasciati per la prima volta, con autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa, sono stabiliti complessivamente a.....²⁴:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni:

| | | | |
|------------------|-------|--------------------|-------|
| Zurigo | | Sciaffusa | |
| Berna | | Appenzello Esterno | |
| Lucerna | | Appenzello Interno | |
| Uri | | San Gallo | |
| Svitto | | Grigioni | |
| Obvaldo | | Argovia | |
| Nidvaldo | | Turgovia | |
| Glarona | | Ticino | |
| Zugo | | Vaud | |
| Friburgo | | Vallese | |
| Soletta | | Neuchâtel | |
| Basilea Città | | Ginevra | |
| Basilea Campagna | | Giura | |

b. Contingente a disposizione della Confederazione:

2. I contingenti sono validi dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2008.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del.....2007 dell'ordinanza del Consiglio federale del 6 ottobre 1986²⁵ che limita l'effettivo degli stranieri, ma non ancora esauriti, possono continuare a essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (cpv. 1 lett. b).

²⁴ Le cifre esatte dei contingenti saranno definite più tardi in base al presumibile fabbisogno

²⁵ RU

Coordinamento con gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Con l'entrata in vigore degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen la presente ordinanza assume il seguente tenore:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr);

visto l'articolo 119 della legge federale del 26 giugno 1998²⁶ sull'asilo (LAsi); e

in esecuzione degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (art. 1),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza vale in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni contrarie.

² Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS ...; RU ...; FF 2004 5747);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell'Unione europea concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS ...; RU ...; FF 2004 5795);
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...; RU ...; FF 2004 5791);

²⁶ RS 142.31

- d. l'Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen che si fondano sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS ...; RU ...; FF ...);
- e. il Protocollo del ... tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein concernente l'entrata del Principato del Liechtenstein nell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [titolo provvisorio] (RS ...; RU ...; FF ...)

Art. 1a Attività lucrativa dipendente

....

Art. 5 Permesso d'entrata

Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora è accolta e se il richiedente si trova ancora all'estero, è rilasciata un'autorizzazione al rilascio del visto. Se il visto non è obbligatorio, è rilasciata, su domanda, l'assicurazione di un tale permesso (permesso d'entrata).

Art. 71 cpv. 1

¹ L'UFM considera parimenti le esigenze del Regolamento (CE) N. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002²⁷ che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

Art. 83a Riconoscimento delle decisioni d'allontanamento estere

Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione impongono senza formalità, in base alla Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 maggio 2001²⁸ relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen²⁹, perché non adempivano le condizioni d'entrata secondo

²⁷ GU L 157 del 15.6.2002, p. 1.

²⁸ GU L 149 del 2.06.2001, p. 34.

²⁹ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS...); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS...); Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen che si fondano sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS...); Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Consiglio dell'Unione europea concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS...).

l'articolo 5 capoverso 1 del Codice frontiere Schengen³⁰. La procedura di compensazione delle spese d'esecuzione risultanti è retta dall'articolo 7 della Direttiva 2001/40/CE e dalla Decisione 2004/191/CE³¹. L'UFM è l'organo di contatto ai sensi di detta Decisione.

Art. 89a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato dagli
 Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Un adeguato livello di protezione dello straniero in questione ai sensi dell'articolo 111d LStr è dato, se vi sono garanzie sufficienti grazie a pertinenti clausole nel trattato e se, per quanto riguarda la trasmissione dei dati e il loro trattamento, sono adempiti i punti seguenti:

- a. i principi di proporzionalità e buona fede del trattamento dei dati nonché l'esattezza dei dati sono rispettati;
- b. la finalità della comunicazione è chiaramente definita;
- c. i dati sono trattati unicamente nella misura necessaria allo scopo per il quale sono stati comunicati;
- d. le autorità abilitate al trattamento sono chiaramente designate;
- e. l'ulteriore trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione è vietata;
- f. la conservazione e la distruzione dei dati sono chiaramente disciplinate;
- g. lo straniero in questione ha il diritto alla rettificazione dei dati inesatti;
- h. lo straniero in questione è informato sul trattamento di suoi dati personali e sulle condizioni quadro di tale trattamento;
- i. lo straniero in questione ha il diritto di essere informato sui dati che lo riguardano;
- j. la sicurezza dei dati è garantita;
- k. lo straniero in questione ha il diritto di rivolgersi a un'autorità indipendente, se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.

³⁰ GU L 105 del 13.04.2006, p. 1.

³¹ Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, p. 55).